

5

**CAMERA DEI DEPUTATI**

SESSIONE 1863

**PROPOSTA DI LEGGE**

presentata dal *Deputato Alfieri Carlo*

*nella tornata del 18. Giugno 1863.*

**OGGETTO**

*Ingerenza ecclesiastica nelle materie politiche*

Uffizi che ammettono la lettura

Uffizi che non l'ammettono


*1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.*

*Data della lettura alla Camera*

*Non fu ammessa alla lettura*

*" dello sviluppo*

*" della presa in considerazione*



# Progetto di Legge

per reprimere la ingerenza ecclesiastica nelle materie politiche

Articolo 1<sup>mo</sup> Tutti i cittadini italiani, rivestiti di ordini sacerdotali secondo il rito cattolico-romano, i quali saranno dai tribunali competenti giudicati colpevoli dei reati politici previsti dagli art. ... del codice penale, dagli art. ... del codice penale militare e dalle leggi ecc. ecc. emanate dal governo del Regno d'Italia e saranno trattati come sudditi del Sovrano estero che ora risiede in Roma e nei territori dipendenti.

Articolo 2<sup>do</sup> I sacerdoti di cui all'art. precedente, saranno espulsi dallo Stato e portati al confine dei territori suddetti.

Art. 3<sup>o</sup> Il trasferimento e la manutenzione dei detti condannati sarà a carico dello Stato dal luogo della detenzione giudiziaria fino al confine salvo a prelevare l'ammontare sulle rendite e temporalità di qualsiasi natura dai debitori avuti in ragione della loro dignità ecclesiastica in proprietà od in usufrutto, le quali saranno sequestrate e deferite al Reo Economato Generale o alla Sede ecclesiastica.

Art. 4<sup>o</sup> Le rendite o temporalità di cui all'art. 3<sup>o</sup> costituiranno presso l'Economato Generale o la Sede ecclesiastica un fondo speciale destinato a soccorrere quei cittadini, sacerdoti cattolici romani, i quali per atti politici di adesione al Regno d'Italia fossero stati privati dei mezzi necessari alla loro sussistenza ad essi provenienti dalle loro proprie funzioni ecclesiastiche.


Art. 5<sup>o</sup> Per partecipare alle benefiche disposizioni dell'art. 4<sup>o</sup> i sacerdoti in ep. ammunitorati dovranno fornire la prova autentica e giuridica di avere compiuti gli atti politici per quali essi fossero incorsi nelle penalità temporali ecclesiastiche ivi indicate.

Art. 6<sup>o</sup> Il Ministro di Giustizia e dei culti pubblicherà per Decreto Reale i regolamenti necessari alla esecuzione

degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge

Il  
Carlo Alfieri di Mezzanino

Handwritten initials or signature in a large, stylized script.



Progetto di legge proposto  
dal deputato  
Carlo Alfieri di Staglieno

Per reprimere la ingerenza ecclesiastica  
nelle materie politiche.

Art. 1. Tutti i cittadini Italiani, rivestiti  
di ordini sacerdotali secondo il rito  
cattolico-romano, i quali verranno  
dai tribunali competenti giudicati  
colpevoli dei reati politici previsti dagli  
articoli . . . . . del codice penale \*  
dagli articoli . . . . . del codice penale mili-  
tare e dalle leggi ecc ecc  
cesseranno dal godere la cittadinanza  
del regno d'Italia e saranno trattati  
come sudditi del Sovrano estero che  
ora risiede in Roma e sui territori  
dipendenti.

Art. 2. I sacerdoti di cui all'articolo prece-  
dente, saranno espulsi dallo Stato e  
portati al confine dei territori  
suddetti.

Art. 3. Il trasferimento e la manuten-  
zione dei reati condannati  
sarà a carico dello Stato dal luogo  
della detenzione giudiziaria sino  
al confine, salvo a prelevare l'am-  
montare sulle rendite e temporali-  
tà di qualsiasi natura dei delinquenti  
avuti in ragione della loro dignità  
ecclesiastica in proprietà ed in  
usufrutto, le quali saranno re-  
questrate e deferite al Reale Consi-  
glio Generale ed alla folla  
ecclesiastica.

Handwritten flourish or signature at the end of the text.

Art. 5. Le rendite o temporalità di cui all'art. 3 costituiranno presso l'Ecclesiastico Generale o la Cassa ecclesiastica un fondo speciale destinato a soccorrere quei cittadini sacerdoti cattolici romani, i quali per atti politici di adesione al Regno d'Italia fossero stati privati dei mezzi necessari alla loro sussistenza ed essi provenienti dalle loro proprie funzioni ecclesiastiche.

Art. 6. Per partecipare alle benefiche disposizioni dell'art. 4 i sacerdoti in esso menzionati dovranno fornire la prova autentica e giuridica di avere corrisposti gli atti politici per i quali essi fossero incorsi nelle penalità temporali ecclesiastiche ivi indicate.

Art. 7. Il Ministro di giustizia e dei culti pubblicherà per Decreto Reale i regolamenti necessari alla esecuzione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

*[Handwritten signature]*



Progetto di legge per reprimere  
la ingerenza ecclesiastica nelle  
materie politiche

Art. 1<sup>ma</sup> - Tutti i cittadini italiani  
rivestiti di ordini sacerdotali secondo il  
rito cattolico-romano, i quali verranno  
dai tribunali competenti giudicati  
colpevoli dei reati politici previsti  
dagli articoli ..... del codice penale,  
dagli articoli ..... del codice penale  
militare e dalle leggi ecc ecc  
cesseranno dal godere la cittadinanza  
del regno d'Italia e saranno trattati  
come sudditi del sovrano estero  
che ora risiede in Roma e nei  
territori dipendenti.

Art. 2 - I sacerdoti, di cui all'  
articolo precedente, saranno espulsi  
dallo Stato e portati al confine  
dei territori suddetti.

Art. 3 - Al trasferimento e la  
manutenzione di tutti condannati  
sarà a carico dello Stato dal luogo  
della detenzione giudiziaria sino  
al confine, salvo a prelevare  
l'ammontare sulle rendite e  
temporalità di qualsiasi natura  
dei delinquenti avuti in ragione  
della loro dignità ecclesiastica in  
proprietà od in usufrutto, le quali  
saranno sequestrate e deferite al  
Regio Economato Generale od alla  
sua ecclesiastica


Art. 4 - Le rendite o temporalità  
di cui all'art. 3 costituiranno  
proprio l'Economato Generale o

*[Handwritten flourish]*

o la cassa ecclesiastica un fondo  
speciale destinato a soccorrere  
quei cittadini, sacerdoti cattolici  
romani, i quali per atti politici  
di adesione al Regno d'Italia  
fossero stati privati dei mezzi  
necessari alla loro sussistenza  
ed epi provenienti dalla loro  
proprie funzioni ecclesiastiche  
Art. 5° Per partecipare alle benefiche  
disposizioni dell'art. 4° i sacerdoti  
in epi menzionati dovranno  
fornire la prova autentica e  
giuridica di avere compiuti gli  
atti politici per quali epi  
fossero incorsi nelle penalità  
temporali ecclesiastiche ivi indicate  
Art. 6° Il Ministro di Giustizia e  
dei culti pubblicherà per Decreto  
Reale i regolamenti necessari  
alla esecuzione degli articoli  
1, 2 e 4 della presente legge

A<sup>t</sup> all'originale  
Carlo Alfieri di Magliano

10.5.



Progetto di legge

Per reprimere la ingerenza ecclesiastica nelle materie politiche

Art. 1. Tutti i cittadini italiani, rivestiti di uffici sacerdotali secondo il rito cattolico-romano, i quali saranno dai tribunali competenti giudicati colpevoli di reati politici previsti dagli articoli ..... del Codice Penale, dagli articoli ..... del Codice Penale Militare e dalle leggi ecc. ecc.

Escluso dal godimento di tutti i vantaggi del regno d'Italia e saranno trattati come sudditi del sovrano estero che risiede in Roma e nei suoi territori adiacenti.

Art. 2. I sacerdoti, di cui all'art. 1.º preced., saranno espulsi dallo Stato e portati al confine dei territori suddetti.

Art. 3. Il trasferimento e l'ammangiatura di tutti i condannati sarà a carico dello Stato dal luogo della detenzione giudiziaria fino al confine, salvo a preservare l'umanità nella custodia e temporarietà di qualsiasi natura dei delinquenti <sup>in ragione della loro dipendenza ecclesiastica</sup> anche in proprietà od in usufrutto, le quali saranno liquidate e deferite al Regio Commissariato Generale od alla Capta Ecclesiastica.

Art. 4. La custodia e temporarietà di cui all'art. 3.º costeranno presso il Commissariato Generale, o la Capta Ecclesiastica un fondo speciale destinato a sovvenire quei cittadini, sacerdoti cattolico-romani, i quali per atti politici di adesione al Regno d'Italia fossero stati privati dei mezzi necessari al loro sussistenza ad ogni provvidenza dalle loro proprie funzioni ecclesiastiche.

Art. 5. Per partecipare alla beneficenza prevista nell'art. 4.º i sacerdoti in caso succennato saranno tenuti a fornire la prova autentica e giuridica di aver compiuto gli atti politici per i quali essi fossero inermi alle penalità temporali ecclesiastiche ivi indicate.



Art. 6.º Il Ministro di Giustizia e di Cult. pubblicherà  
per decreto reale i regolamenti necessari alla esecuzione  
degli articoli 1.º 2.º e 4.º della presente legge.

Carlo Alfieri di Mayrin



Presentato nella data del esp. Junio  
1865.



# Progetto di legge

per reprimere la ingerenza ecclesiastica nelle materie politiche

Art. 1<sup>mo</sup> Tutti i cittadini italiani rivestiti di ordini sacerdotali secondo il rito cattolico romano, i quali verranno dai Tribunali competenti giudicati colpevoli dei reati politici previsti dagli articoli ..... del codice penale, dagli articoli ..... del codice penale militare e dalle leggi ecc ecc cesseranno dal godere la cittadinanza del Regno d'Italia e saranno trattati come sudditi del Sovrano estero che ora risiede in Roma e nei territori di pendente.

Art. 2<sup>o</sup> I sacerdoti, ficci all'art. precedente, saranno espulsi dallo Stato e portati al confine dei territori suddetti.

Art. 3<sup>o</sup> Il trasferimento e la manutenzione dei Petti condannati sarà a carico dello Stato dal luogo della detenzione giudiziaria sino al confine, salvo a prelevare l'ammontare sulle rendite e temporalità di qualsiasi natura dei delinquenti avute in ragione della loro dignità ecclesiastica in proprietà od in usufrutto, le quali saranno sequestrate e deferite al Reale Erario Generale dalla cassa ecclesiastica.

Art. 4<sup>o</sup> Le rendite o temporalità di cui all'art. 3<sup>o</sup> costituiranno proprio l'Erario Generale o la cassa ecclesiastica un fondo speciale destinato a soccorrere quei cittadini sacerdoti cattolici romani i quali per atto politico di adesione al Regno d'Italia posero stati privati dei mezzi necessari alla loro sussistenza ed epri provenienti dalle loro proprie provvidi ecclesiastiche.

Art. 5<sup>o</sup> Per partecipare alle benifiche disposizioni dell'art. 4<sup>o</sup> i sacerdoti nei epri nominatamente dovranno fornire la prova autentica e giuridica di avere compiuti gli atti politici per quali epri fossero incorsi nelle penalità temporali ecclesiastiche ivi indicate.

Art. 6<sup>o</sup> Il Ministro di Giustizia e dei culti pubblicherà per Decreto Reale i regolamenti necessari alla esecuzione degli articoli 1. 2. e 3. della presente legge.

Letto all'Original  
Carlo Alfieri di Mezzanin.

Progetto di legge per reprimere  
la ingerenza ecclesiastica  
nelle materie politiche

Art. 1<sup>o</sup> Tutti i cittadini italiani rivestiti  
di ordini sacerdotali secondo il rito cattolico  
verranno, i quali verranno dai tribunali  
competenti giudicati colpevoli dei reati politici  
previsti dagli articoli . . . . . del codice penale,  
dagli articoli . . . . . del codice penale  
militare e dalle leggi ecc. ecc.  
cesseranno dal godere la cittadinanza  
del Regno d'Italia e saranno trattati come  
sudditi del Sovrano estero che ora risiede  
in Roma e nei territori dipendenti.

Art. 2<sup>o</sup> I sacerdoti, di cui all'articolo precedente  
saranno espulsi dallo Stato e portati  
al confine dei territori suddetti.

Art. 3<sup>o</sup> Il trasferimento e la manutenzione  
dei detti condannati sarà a carico dello  
Stato dal luogo della Detenzione  
giudiziaria sino al confine, salvo a  
preferire l'annovitate sulle rendite  
e temporali di qualsiasi natura  
dei delinquenti arresti in ragione della  
loro dignità ecclesiastica in proprietà  
o in usufrutto, le quali saranno  
sequestrate e deferite al Rejo Comitato  
Generale od alla Casa Ecclesiastica.

Art. 4<sup>o</sup> Le rendite o temporali di cui  
all'art. 3 costituiranno presso l'annovate

Generale o la Cassa Ecclesiastica un  
fondo speciale destinato a soccorrere  
quei cittadini sacerdoti cattolici romani,  
i quali per atti politici di adesione al  
Regno d'Italia fossero stati privati dei  
mezzi necessari alla loro sussistenza  
ed essi provenienti dalle loro proprie  
pensioni ecclesiastiche.

Art. 5.° Per partecipare alle benedette  
Disposizioni dell'art. 4.° i sacerdoti in  
esso menzionati dovranno fornire la  
prova autentica e giuridica di avere  
compinto gli atti politici per quali essi  
fossero incorsi nelle pene temporali  
ecclesiastiche ivi indicate.

Art. 6.° Il Ministro di Giustizia e dei culti  
pubblicherà per Decreto le norme e regola-  
menti necessari alla esecuzione degli art.  
1, 2 e 4 della presente legge.

Aff. All'originale  
Carlo Alfieri Di Albayano.